REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005 N. 230
(emanato con decreto rettorale 28 febbraio 2023 n. 95)

INDICE

Articolo 1 *(Finalità del regolamento)*
Articolo 2 *(Natura del rapporto di lavoro)*
Articolo 3 *(Tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato)*
Articolo 4 *(Programmazione e avvio delle procedure)*
Articolo 5 *(Bando)*
Articolo 6 *(Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità)*
Articolo 7 *(Commissioni Giudicatrici)*
Articolo 8 *(Valutazione comparativa)*
Articolo 9 *(Chiamata)*
Articolo 10 *(Valutazione dei risultati e proroga)*
Articolo 11 *(Trattamento economico)*
Articolo 12 *(Chiamata diretta)*
Articolo 13 *(Regime di incompatibilità)*
Articolo 14 *(Stipula del contratto)*
Articolo 15 *(Mobilità)*

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e in coerenza con il codice etico dell'ateneo, il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l'Università Iuav di Venezia, di seguito indicata come "Università", tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, d'ora in poi indicati come "ricercatori a tempo determinato".
2. Il presente regolamento, disciplina, altresì, il reclutamento di ricercatori a tempo determinato a chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230.

Articolo 2

(Natura del rapporto di lavoro)

1. L'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare in relazione al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Articolo 3

(Tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato)

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta - contratti junior -, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali - contratti senior -, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'articolo 1 comma 14 della legge 230/2005. I contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
2. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, fino a un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente articolo, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui alle lettere a) e b) costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 4
(Programmazione e avvio delle procedure)

1. Il dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso assegnate dagli organi di governo, delibera le richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato. La delibera del dipartimento deve indicare:
- il programma di ricerca;
- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento;
- tipologia di contratto da attivare, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
- il regime di impiego (tempo pieno o definito);
- il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza;
- la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all'ateneo.

2. Il senato accademico, eventualmente avvalendosi di una commissione istruttoria, valutati i programmi di ricerca pervenuti e verificata la congruenza delle richieste presentate alle esigenze didattiche di ateneo, esprime il proprio parere, che sottopone al consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, sulla base del parere del senato accademico, delibera, nell'ambito delle risorse disponibili, l'avvio delle procedure di selezione con valutazione comparativa.

Articolo 5
(Bando)

1. Il bando di indizione della procedura viene emanato dal rettore dell'Università su richiesta del dipartimento e viene inserito nel sito web dell'Università ed inviato al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il bando deve specificare:
- il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- le attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
- la tipologia contrattuale e il regime di impegno (tempo pieno o definito);
- l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
- il trattamento economico e previdenziale;
- i requisiti di partecipazione;
- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza.

2. Dalla data di pubblicazione sul sito dell'ateneo decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità previste dal bando.

Articolo 6
(Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità)

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i soggetti italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

2. Limitatamente alle selezioni per contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), la partecipazione è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri e a coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'articolo 1 comma 14 della legge 230/2005.

TORNA ALL'INDICE

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
4. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Università Iuav di Venezia o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare alle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Articolo 7
(Commissioni giudicatrici)

1. La commissione è nominata con decreto rettorale pubblicato all'Albo ufficiale dell'ateneo nonché nella pagina web dedicata ai concorsi di ateneo.
2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia o di seconda fascia, o di ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MUR nel caso di componenti non provenienti da atenei nazionali, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere e dell'articolo 57 del decreto legislativo 165/2001 e individuati successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
3. Almeno due dei componenti della commissione devono essere esterni all'ateneo.
4. Per ciascuna procedura selettiva di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), i componenti esterni sono individuati per sorteggio nell'ambito di una rosa di nominativi proposta dal dipartimento, verificata dal rettore e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da sorteggiare. Il sorteggio verrà eseguito da personale individuato dal rettore e alla presenza del direttore del dipartimento o suo delegato.
Gli eventuali componenti interni sono designati dal dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque al dipartimento designare uno dei componenti della commissione. Dalla rosa proposta viene anche estratto un ulteriore nominativo da indicare come componente supplente.
5. Il rettore, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal dipartimento, potrà motivatamente procedere alla rimozione e richiedere la sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi.
6. Per ciascuna procedura selettiva di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), la commissione viene indicata dal dipartimento. Un ulteriore componente viene indicato dal dipartimento come membro supplente.
7. Il rettore, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal dipartimento, potrà motivatamente procedere alla rimozione e richiedere la sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi.
8. I componenti della commissione in ruolo presso gli atenei italiani dovranno afferire al settore concorsuale oggetto del bando e, ove possibile, al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione.
9. Con riferimento ai componenti in ruolo presso gli atenei italiani, possono far parte delle commissioni solo:
- per i professori di I fascia, i professori in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 240/2010;
- per i professori di seconda fascia, i professori in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, di cui all'articolo 16 della legge 240/2010.
Detti requisiti, con adeguata motivazione del consiglio di dipartimento, possono essere temperati nei settori di ridotta consistenza numerica in coerenza con i criteri definiti dall'ANVUR;

TORNA ALL'INDICE

- i professori che non hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010;
- i professori che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Il possesso dei suddetti requisiti è attestato dal dipartimento, anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati.

10. Nel caso di docenti in servizio presso atenei stranieri, questi devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attestato dal dipartimento.
11. Per la nomina della commissione di selezione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal codice etico e di comportamento dell'ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra di loro e con i candidati, anche tenendo conto di quanto previsto in materia negli atti di indirizzo ministeriali.
12. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
13. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
14. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche con riunioni a distanza.
15. L'incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da professore che quelle relative ai posti da ricercatore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica. Nell'impossibilità di garantire tale limite, il dipartimento ne dovrà dare motivata indicazione.

Articolo 8
(Valutazione comparativa)

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La commissione nello svolgimento delle sue attività si atterrà alle seguenti disposizioni:
a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, stabiliti nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2011 n. 243; formulazione di una graduatoria, ai soli fini di cui al successivo punto;
b) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;
c) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
d) formulazione di un giudizio per i candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, con indicazione degli eventuali idonei alla chiamata.
3. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente prevista nel bando, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera la commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti. I candidati sono convocati per la discussione, con le modalità previste dal bando, con almeno 20 giorni di anticipo.
4. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.
5. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi dal presidente della commissione all'area finanza e risorse umane, divisione risorse umane e organizzazione - servizio personale docente e ricercatore, per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del rettore.

TORNA ALL'INDICE

7. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
8. Una volta approvati i verbali gli atti vengono inviati al dipartimento per la proposta di chiamata.
9. La commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per una sola volta e per non più di 2 mesi per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 9
(Chiamata)

1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il dipartimento delibera la proposta di chiamata e l'inquadramento del ricercatore nel settore scientifico disciplinare laddove il posto sia stato bandito esclusivamente nel settore concorsuale.
2. La delibera di cui al comma 1 è assunta, con adeguata motivazione scientifica e didattica, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione ed in relazione alla coerenza del profilo dei candidati idonei rispetto a quello presentato in sede di definizione del fabbisogno, previa verifica dell'inesistenza della incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c) della legge 240/2010 e delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
3. La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto dei professori di prima e seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, al senato accademico per il previsto parere e al consiglio di amministrazione per l'approvazione della chiamata, nonché ai competenti uffici dell'amministrazione centrale per la pubblicazione sul sito web. Qualora, pur in presenza di candidati giudicati idonei dalla commissione, il dipartimento non procedesse alla proposta di chiamata, il direttore di dipartimento deve inviare una relazione illustrativa delle motivazioni al senato accademico, unitamente agli atti della commissione.

Articolo 10
(Valutazione dei risultati e proroga)

1. Il dipartimento che ha proposto il conferimento del contratto junior, sentito l'interessato e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, propone sei mesi prima della conclusione del contratto di ricerca la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola per esigenze didattiche e di ricerca.
2. Il rettore con proprio decreto nomina una apposita commissione, composta da almeno tre membri di cui due esterni all'ateneo, al fine di valutare l'attività svolta dal ricercatore, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento di cui al comma 1.
3. La commissione dovrà esprimere un giudizio sia in merito alla qualità e quantità dei prodotti di ricerca realizzati nel periodo ed alla loro visibilità e significatività nel contesto internazionale, sia in merito all'attività didattica svolta, valutandone l'adeguatezza in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.
4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione della struttura didattica e alla valutazione della commissione, è approvata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere favorevole del senato accademico. La delibera del consiglio di amministrazione deve essere adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Articolo 11
(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'articolo 3 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 3 il trattamento

TORNA ALL'INDICE

economico è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore universitario confermato a seconda del regime di impegno, che può essere elevato fino a un massimo del trenta per cento.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'articolo 3 (senior), ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui alla lettera a) dell'articolo 3 (junior). La loro attivazione è subordinata all'acquisizione preventiva del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 12
(Chiamata diretta)

1.L'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato senza ricorrere alle procedure pubbliche di selezione, ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della legge 230/2005, previo nulla osta del Ministero dell'Università e della Ricerca, con soggetti che risultino vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (UE) o dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come identificati con decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge 240/2010, nei casi e con le modalità in esso disciplinate. Nell'ambito del finanziamento dei citati programmi deve essere espressamente prevista la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti.

Articolo 13
(Regime di incompatibilità)

1. I contratti di cui al presente regolamento, sono incompatibili:
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per la durata del contratto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- con la titolarità dei contratti per attività didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9,10,11 e 12 (primo periodo) della legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il rettore, il direttore generale, un componente del consiglio di amministrazione o con un professore afferente al dipartimento.

Articolo 14
(Stipula del contratto)

1. Il contratto stabilisce le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
2. L'amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando. Per l'Università il contratto è stipulato dal rettore o da suo delegato.
3. La presa di servizio è definita dal dipartimento, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.
4. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di ricercatore.
5. I soggetti reclutati ai sensi del presente regolamento partecipano alle sedute degli organi delle strutture cui afferiscono secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 15

(Mobilità)

1. In caso di mobilità tra atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.